

# UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso

Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) - Tel. 0783.60123 – Fax 0783.60323

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959

[www.unionecomunibarigadu.it](http://www.unionecomunibarigadu.it) - e.mail: [info@unionecomunibarigadu.it](mailto:info@unionecomunibarigadu.it)

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO III - NORME FINALI</b>
1	Oggetto del regolamento	11	Tutela dei dati personali
2	Caratteristiche del servizio	12	Pubblicità del regolamento
3	Modalità di gestione del servizio	13	Casi non previsti dal presente regolamento
4	Beneficiari del servizio	14	Rinvio dinamico
5	Contribuzione delle famiglie	15	Entrata in vigore
	<b>CAPO II – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI</b>		
6	Comportamento degli utenti e responsabilità		
7	Richiami e controlli sugli scuolabus		
8	Comportamenti e obblighi degli autisti e/o accompagnatori		
9	Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio		
10	Sanzioni		

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta alle sedi scolastiche e viceversa:

- a) dei bambini delle scuole dell'infanzia;
- b) degli scolari delle scuole primarie;
- c) degli studenti delle scuole secondarie di I grado.

### **ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:

a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto o con atti esecutivi o di affidamento del servizio devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;

b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.

3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

### **ART. 3 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dall'Unione che vi provvede tramite affidamento in appalto o concessione a terzi;

2. I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dall'Unione sentiti i competenti Organi scolastici.

3. Il servizio viene svolto con l'utilizzo di scuolabus di proprietà e con mezzi messi a disposizione dall'affidatario del servizio.

### **ART. 4 BENEFICIARI DEL SERVIZIO**

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:

- a) gli alunni o i bambini residenti nei comuni associati e frequentanti le scuole site nel territorio comunitario;
- b) gli alunni o i bambini residenti nei comuni associati e frequentanti scuole site in altri comuni associati se nel comune manca la corrispondente scuola;
- c) gli alunni o i bambini residenti in altri comuni, previa regolamentazione se necessario dei rapporti fra gli enti in base a quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.

2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune di

residenza e in alternativa al comune di riferimento, entro il 31 luglio.

3. Le domande di cui al precedente comma devono essere compilate su apposita modulistica predisposta dall'Unione e fornita dal comune associato tramite gli Uffici dei servizi sociali.

4. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto da parte di un genitore, o di chi esercita la patria potestà.

#### ART. 5

### CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il servizio di trasporto degli alunni non è assoggettato alla contribuzione delle famiglie poiché l'intero costo del servizio è coperto in quota parte dal contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della LR n. 31 del 25/06/1984, e per la restante parte dai contributi specifici che saranno stanziati annualmente dai comuni aderenti per la totale copertura dei costi del servizio associato.

## CAPO II

### COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

#### ART. 6

### COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI E RESPONSABILITA'

1. Gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e, in particolare, dovranno rimanere seduti e non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e l'autista.

2. Gli utenti non dovranno abbandonare i propri effetti personali e non potranno introdurre oggetti pericolosi sullo scuolabus. L'autista e/o l'accompagnatore non rispondono di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti di cose o effetti personali.

3. In caso di comportamento scorretto degli studenti, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, si comunicherà quanto accaduto ai genitori o a chi esercita la patria potestà. Dopo tre (3) segnalazioni scritte si dovrà pagare una sanzione.

4. I danni cagionati dagli studenti ai mezzi e/o a terzi dovranno essere integralmente risarciti qualora venga individuato il responsabile. L'azione di risarcimento danni sarà curata dalla ditta affidataria del servizio di trasporto.

5. L'Unione è sollevata da ogni responsabilità per fatti illeciti e fatti gravi che vedano coinvolto lo studente prima della salita o dopo la discesa dallo scuolabus.

6. E' fatto comunque obbligo al genitore o a chi esercita la patria potestà di:

- ✓ accompagnare gli studenti alla fermata e sorvegliarli fino alla salita sullo scuolabus;
- ✓ riprendere in custodia gli studenti alla discesa dall'autobus.

7. Nel caso in cui alla fermata non sia presente un genitore o persona autorizzata, lo studente verrà accompagnato dall'autista presso gli uffici comunali dove sarà tenuto in custodia fino all'arrivo dei familiari.

#### ART. 7

### RICHIAMI E CONTROLLI SUGLI SCUOLABUS

1. L'autista dello scuolabus e/o l'accompagnatore sono tenuti a richiamare gli alunni in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente coloro che perseverino a comportarsi in modo inadeguato.

2. L'Unione si riserva di effettuare, tramite personale preposto, periodici controlli sulle linee scolastiche al fine di verificare il rispetto dei percorsi previsti, la regolarità del trasporto (salita - permanenza - discesa) e i comportamenti tenuti dagli alunni.

3. L'Unione, se necessario, si riserva la facoltà di installare ed utilizzare sugli scuolabus, nel rispetto delle normative vigenti, strumenti atti a garantire la sicurezza degli alunni.

4. Su ciascun scuolabus potrà essere tenuto un registro giornaliero delle presenze su cui l'autista e/o l'accompagnatore annoteranno anche eventuali segnalazioni di servizio.

**ART. 8****COMPORAMENTO E OBBLIGHI DEGLI AUTISTI E/O ACCOMPAGNATORI**

1. Gli autisti dello scuolabus e/o gli accompagnatori devono tenere un comportamento corretto e professionale e garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente.
2. Essi devono adottare tutte le cautele necessarie al fine di tutelare l'incolumità degli studenti sia durante il trasporto che alle fermate.
3. Gli accompagnatori hanno, inoltre, l'obbligo di vigilare sugli studenti controllando che non si verifichino situazioni di pericolo.
4. Gli autisti non possono apportare di propria iniziativa modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che riguarda il servizio, salvo situazioni di emergenza e pericolo.
5. Le variazioni al servizio devono essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Unione sentiti i competenti Organi scolastici.

**ART. 9****RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, il soggetto gestore del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifichi all'interno dello scuolabus.
2. Nel caso in cui alla discesa dallo scuolabus non sia presente alcun genitore o familiare la ditta sarà responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dello studente che dovrà essere accompagnato dall'autista presso gli uffici comunali.

**ART. 10****SANZIONI**

1. Per comportamenti scorretti assunti dagli studenti o per inosservanza degli obblighi da parte dei genitori, si applicheranno i provvedimenti stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**CAPO III  
NORME FINALI****ART. 11****TUTELA DEI DATI PERSONALI.**

1. L'Unione garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

**ART. 12****PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 13****CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) lo statuto dell'unione;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

**ART. 14**  
**RINVIO DINAMICO.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**ART. 15**  
**ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del

..... con atto n. ....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito  
manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il .....

Data .....

Timbro

Il segretario

.....